

Allegato A

Verifica ispettiva nei confronti di un'impresa elettrica minore in materia di determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto e ambito della verifica ispettiva

La verifica ispettiva avrà a oggetto l'accertamento della correttezza dei dati e delle informazioni fornite dall'impresa nell'ambito delle istruttorie finalizzate alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti; esemplificativamente ma non esaustivamente, le verifiche riguarderanno i seguenti aspetti:

- a. la corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dell'impresa, con particolare riferimento ai costi del combustibile, ai costi interni e alla loro capitalizzazione e agli accantonamenti;
- b. la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, non direttamente desumibile dalla documentazione contabile fornita dall'impresa in sede istruttoria, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo;
- c. le modalità di affidamento di contratti di servizio, appalto e fornitura, con particolare riferimento all'approvvigionamento del combustibile e ai rapporti intercorrenti con società appartenenti o collegate al medesimo gruppo societario;
- d. la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e le modalità di prestazione del servizio di misura, nonché l'applicazione delle tariffe;
- e. la corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile di cui alla deliberazione 137/2016/R/com e s.m.i.
- f. la corretta applicazione della normativa in materia di separazione funzionale, di cui alla deliberazione 296/2015/R/com e s.m.i.;
- g. la coerenza della fatturazione con gli Oneri Generali di Sistema dichiarati e versati alla CSEA;
- h. lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

2. Modalità di realizzazione della verifica ispettiva

La verifica ispettiva di cui al precedente paragrafo sarà effettuata per mezzo della visione e acquisizione, in copia, di elementi documentali e informativi relativi, tra l'altro, a:

- struttura e organizzazione societaria;
- fatturazione (bollette) relativi all'erogazione del servizio elettrico (incluse le fatture relative ad allacciamenti, adeguamenti della connessione e diritti fissi);

Allegato A

- contratti di fornitura dell'energia elettrica e documentazione connessa;
- contratti di *leasing* afferenti il servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria;
- contratti di acquisto di beni e servizi, inclusi gli incarichi di consulenza;
- contratti per l'erogazione a terzi e/o a società controllate, collegate o controllanti, di servizi diversi dal servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria;
- situazione dettagliata dei debiti verso fornitori al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi oggetto di riconoscimento di integrazione tariffaria;
- situazione dettagliata delle posizioni dell'impresa presso i diversi istituti di credito e delle linee di finanziamento attive al 31 dicembre relativamente agli ultimi tre esercizi oggetto di riconoscimento di integrazione tariffaria;
- eventuali crediti vantati verso terzi, ovvero verso altre società riconducibili alla medesima proprietà, al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi oggetto di riconoscimento di integrazione tariffaria, precisando l'esigibilità di tali crediti;
- produzione e vendita di energia elettrica, consumi di combustibile e relativi costi;
- stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (esempio: consumi specifici, ore di utilizzo, indicatori di disponibilità, perdite).

L'impresa dovrà, inoltre, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi.

L'impresa dovrà tenere altresì a disposizione del Nucleo Ispettivo le fatture emesse e ricevute, nonché la documentazione comprovante le movimentazioni bancarie.

Ai fini della corretta esecuzione della verifica ispettiva, inoltre, l'impresa dovrà rendere disponibile anche la documentazione extra-contabile (a titolo di esempio: lettere commerciali, PEC, e-mail, contratti, ecc.), nonché ogni elemento informativo ritenuto utile dal Nucleo Ispettivo ai fini dell'accertamento.